

Avv. GIANCARLO VIGLIONE
Lungotevere dei Mellini n. 17 - 00193 Roma
Tel. 0668136595 - 0668136380 - Fax 0668130021
E.mail: legale@pec.studiolegaleviglione.it



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prol DVA - 2015 - 0024072 del 25/09/2015

Al Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le valutazioni
e le autorizzazioni Ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione
Ambientale
Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 - Roma

e-mail pec: DGSalvaguardiaAmbientale@pec.minambiente.it

MANDATO

: ID_VIP: 3084 - Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto per la realizzazione di un impianto pilota geotermico denominato "Lucignano" nel comune di Radicondoli (SI) - proponente società Lucignano Pilot Project s.r.l. - Osservazioni

Nomino a rappresentarmi e difendermi nel procedimento ID_VIP: 3084 nonché in ogni fase, stato e grado dell'eventuale giudizio, l'Avv. STEFANO MAZZI e l'Avv. GIANCARLO VIGLIONE, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Viglione in Lungotevere dei Mellini, 17 - 00193 Roma

Per la Fondazione Ethoikos, con sede in Radicondoli (SI), Convento dell'Osservanza snc, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Avv. Cataldo D'Andria, rappresentata e difesa giusto mandato a margine, dagli avvocati Stefano Mazzi e Giancarlo Viglione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Lungotevere dei Mellini n.17

Firma

E' autentica

PREMESSO CHE

- in capo alla Fondazione Ethoikos è radicato l'"interesse" a "presentare proprie osservazioni" ai sensi del Codice Ambientale;
- la Fondazione Ethoikos, che da anni lavora sul territorio come ente di ricerca scientifica eto-ecologica, ha la sua sede e svolge i suoi studi principalmente sul territorio di Radicondoli. Tale zona è stata scelta per la sua alta valenza biologica e la sua enorme biodiversità. La Fondazione Ethoikos svolge studi in collaborazione con diverse realtà nazionali (Università degli studi di Siena, Firenze, Genova, Pavia, Torino, Roma ecc.) e realtà internazionali come la Università degli studi di Hedmarkin Norvegia e L'Università di Strasburgo, Francia. Tutti i risultati delle sue ricerche sono pubblicati su riviste internazionali e presentati a congressi scientifici nazionali e internazionali, portando la grande biodiversità italiana, e in particolare della zona di Radicondoli, a conoscenza della comunità scientifica internazionale;



- oltre all'attività di ricerca e all'offerta didattica che la Fondazione Ethoikos fornisce da diversi anni alla scuola media di Radicondoli, è di rilievo l'attività divulgativa con la proposta di percorsi naturalistici sul territorio di Radicondoli, facilmente fruibili con l'ausilio di una mappa prodotta allo scopo;
- il progetto "Lucignano" mette a rischio tutto il lavoro svolto sul territorio dalla Fondazione negli ultimi dieci anni: lavoro che, oltre ad aver portato un notevole indotto nell'area, riguarda lo studio sulla biodiversità del Complesso Forestale "La Selva" e in particolare della RNS di Cornocchia. Il progetto ha avuto inizio nel 2005 e si è focalizzato inizialmente sullo studio dell'uso dello spazio, ritmi di attività, movimenti, genetica e densità di popolazione dei mustelidi, in particolare della martora, e del lupo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- l'art. 1, comma 3-bis, d.lgs. 22/2010 dispone: *"Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale (...), sono altresì di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico (...). Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale"*;
- l'art. 3, comma 2-bis, d.lgs. 22/2010 così recita: *"Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, l'autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la regione interessata"*;
- ai sensi del comma 5 dello stesso art. 3 d.lgs. 22/2010, *"il permesso di ricerca è rilasciato a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove previsto dalla legge"*;
- l'art. 6, commi 5 e 6, d.lgs. 152/2006 così recita: *"5. La valutazione di impatto ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto"*;

- l'allegato II, rubricato "Progetti di competenza statale", al d.lgs. 152/2006, al punto 7-quater) così recita: "7-quater) Impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni";
- l'art. 29, d.lgs. 152/2006, così dispone: "1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge";
- alla luce del delineato quadro normativo emergono le seguenti considerazioni:
 - a) il procedimento di valutazione di impatto ambientale è subprocedimento della procedura di autorizzazione avente ad oggetto il rilascio del permesso di ricerca finalizzato alla sperimentazione di impianti geotermici pilota;
 - b) ai fini dell'accoglimento della istanza di permesso di ricerca per la realizzazione di "impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22", è necessaria la valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che costituisce "presupposto e parte integrante del procedimento di autorizzazione" senza la quale i progetti sono "annullabili";

VERIFICATO CHE

- la società Lucignano Pilot Project s.r.l., in data 24.08.2011, inoltra al Ministero dello Sviluppo Economico "istanza di permesso di ricerca per risorse geotermiche finalizzata alla sperimentazione di impianti pilota " presso il comune di Radicondoli (SI);
- con nota prot. n. 10555 del 14.05.2015, il Ministero dello Sviluppo Economico trasmetteva alla società proponente un avviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, sul presupposto che "non risultava ancora pervenuta a questa Amministrazione alcuna notizia in merito agli adempimenti in materia di VIA relativi al progetto di cui trattasi";
- con provvedimento prot. n. 0015137 del 14.07.2015 il Ministero dello Sviluppo Economico "determina il rigetto dell'istanza di permesso di ricerca di risorse geotermiche denominata "Lucignano"";


— in conseguenza del provvedimento adottato in data 14.07.2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico con il quale si *“determina il rigetto dell’istanza di permesso di ricerca di risorse geotermiche denominata “LUCIGNANO”*”, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non può procedere al vaglio della istanza di valutazione di impatto ambientale avanzata dalla società Lucignano Pilot Project s.r.l.. Ed infatti tale istanza è stata avanzata in seno al procedimento di *“istanza di permesso di ricerca di risorse geotermiche denominata “LUCIGNANO”*” presentata in data 24.08.2011 dalla società proponente che - si ripete - si è concluso con il provvedimento di rigetto adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 14.07.2015;

Tutto ciò premesso

CHIEDE

che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non dia seguito alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in epigrafe indicata in quanto presentata in seno alla procedura di autorizzazione alla *“istanza di permesso di ricerca per risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione di impianti pilota”* già rigettata dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0015137 del 14.07.2015.

Roma, 21.09.2015


Avv. Stefano Mazzi


Avv. Giancarlo Viglione

DGSalvanguardia Pec

Da: PEC Studio Legale Viglione <legale@pec.studiolegaleviglione.it>
Inviato: giovedì 24 settembre 2015 10:34
A: DGSalvanguardia.ambientale@PEC.minambiente.it
Oggetto: ID_VIP 3084 - Osservazioni VIA LUCIGNANO_Fondazione Ethoikos
Allegati: Osservazioni VIA LUCIGNANO_Fondazione Ethoikos.pdf

STUDIO LEGALE VIGLIONE
Lungotevere dei Mellini, 17
00193 Roma
Tel. 06/68136595 - 06/68136380
Fax. 06/68130021